



CONSERVATORIO DI MUSICA " L. CHERUBINI "

Protocollo numero: **6108 / 2021**

Data registrazione: **11/11/2021**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Regolamento della Consulta degli Studenti.pdf**

IPA/AOO: **icppp**

Oggetto: **Decreto di emanazione del Regolamento della Consulta degli studenti**

Destinatario:

ALBO

Ufficio/Assegnatario:

PRESIDENZA

CRICRì VALENTINA (PERSONALE)

Protocollato in:

1071 - Consulta degli Studenti

Titolo: **2 - Organi del Conservatorio**

Classe: **1 - Presidente**

Sottoclasse: **d - Comunicazioni varie**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



CHERUBINI
CONSERVATORIO DI MUSICA
FIRENZE

IL PRESIDENTE

- **VISTO** lo Statuto del Conservatorio "Luigi Cherubini", art. 7, comma 2, lett. b), punto 4, in tema di emanazione dei regolamenti;
- **VISTA** la delibera n. 22 del 16/09/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione, a termine della discussione sulle modifiche del Regolamento della Consulta, rinviava al Consiglio Accademico, per quanto di sua competenza;
- **VISTE** le indicazioni del Consiglio Accademico, espresse nella seduta n. 10 del 20/07/2021 con delibera n. 13;
- **VISTA** la delibera n. 33 del 23/09/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche del Regolamento della Consulta degli Studenti;

DECRETA

Art. 1

È emanato il " Regolamento della Consulta degli Studenti ", con le modifiche approvate dal CdA con la delibera in premessa, come risultanti dal testo in uno al presente provvedimento.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel portale web del Conservatorio.

Firenze, 11/11/2021

IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Maiorano

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 settembre 2021
emanato dal Presidente l'11/11/2021



CHERUBINI
CONSERVATORIO DI MUSICA
FIRENZE

2021

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 settembre 2021
emanato dal Presidente l'11/11/2021

INDICE

ART. 1 – NATURA GIURIDICA	4
ART. 2 – FUNZIONI E FINALITÀ	4
ART. 3 – ORGANIZZAZIONE	4
ART. 4 – CARICHE DELLA CONSULTA.....	4
ART. 5 – CANDIDATURA: REQUISITI E MODALITÀ.....	5
ART. 6 – ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI	6
ART. 7 – DELIBERAZIONI E SEDUTE DELLA CONSULTA	7
ART. 8 – UFFICI E MEZZI	7
ART. 9 – COMUNICAZIONI	7
ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI	8
ART. 11 – COLLABORAZIONI E PROGETTI STUDENTESCHI	9
ART. 12 – MODIFICHE	9

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI**ART. 1 – NATURA GIURIDICA**

1. La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze.
2. La Consulta degli Studenti partecipa alla gestione dell’istituzione in collaborazione con gli altri organi secondo i modi e le prerogative previste dalle norme e dai regolamenti.

ART. 2 – FUNZIONI E FINALITÀ

1. La Consulta degli Studenti esprime pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all’organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti, nonché alla produzione artistica ed alle collaborazioni dello stesso Conservatorio.
2. La Consulta degli Studenti deve essere sentita sui cambiamenti inerenti alla qualità dei servizi offerti dal Conservatorio agli studenti, su ogni questione che possa riguardare il diritto allo studio e sull’applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità nei confronti degli studenti stessi.
3. La Consulta sollecita con ogni mezzo l’espressione delle idee e delle intenzioni degli studenti, recepisce ogni direttiva dell’Assemblea degli studenti e ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero, curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi inerenti alla propria funzione di rappresentanza.
4. La Consulta indice le Assemblee d’istituto degli studenti, le quali vengono tenute in un locale debitamente predisposto all’interno del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, e atto a contenere il maggior numero di studenti possibile. Si indica come preferenziale e naturale sede delle Assemblee “La Sala del Buonomore Pietro Grossi”.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE

1. La Consulta degli Studenti si compone del numero dei membri previsto dall’art. 14 dello Statuto.
2. I membri della Consulta restano in carica per la durata di tre anni accademici.
3. Il mandato triennale dei membri può decadere per la cessazione del corso di studi, per la rinuncia spontanea alla carica, per impedimenti o cause di qualunque natura. Nel caso in cui venga a mancare lo status di studente, il membro di Consulta ha quattro mesi di tempo per riconfermare il proprio status attraverso l’immatricolazione ad un ulteriore corso di studi del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Può decadere infine a causa di una diffida, ingiunta dalla Consulta stessa, a seguito di gravi inadempimenti, secondo le seguenti modalità:
 - votazione interna a maggioranza con richiesta di almeno un membro;
 - assenza ingiustificata di sedute tre.

ART. 4 – CARICHE DELLA CONSULTA

1. La Consulta designa, per votazione interna, un Presidente, un Vicepresidente, un Responsabile della comunicazione, un membro portavoce della Consulta nel Consiglio di Amministrazione, due nel Consiglio Accademico e uno nel Consiglio di Biblioteca, se esistente. In particolare:

- a) Il Presidente della Consulta degli Studenti è il rappresentante di riferimento della Consulta, cura i rapporti con gli altri Organi del Conservatorio, convoca e presiede le riunioni fissandone gli ordini del giorno, ne sottoscrive tutte le comunicazioni e i documenti ufficiali. Il Presidente ha diritto di voto nelle decisioni così come gli altri membri della Consulta.
- b) Nelle more dell'attuazione di una diversa regolamentazione, il Presidente diventa di diritto membro dell'organismo nazionale che riunisce i Presidenti delle Consulte degli ISSM italiani (istituito con D.M. Miur del 3 aprile 2013), cd. CNSI (Conferenza Nazionale Studenti ISSM). La partecipazione alle attività della CNSI è regolamentata dall'art. 28 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità vigente in questo Conservatorio.
- c) Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i membri della Consulta, ne svolge le funzioni in caso di assenza.
- d) I membri designati in Consiglio di Amministrazione, in Consiglio Accademico ed in Consiglio di Biblioteca sono i rappresentanti degli studenti interni o esterni alla Consulta presenti negli organi istituzionali del Conservatorio.
- e) Il Segretario viene nominato dal Presidente di volta in volta in sede di riunione o Assemblea, e cura la stesura dei verbali, la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta.
- f) Il Responsabile della comunicazione è garante della pubblicazione e della diffusione di documenti ed atti inerenti alle funzioni ed ai compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative ed attività della stessa.

A tale scopo cura anche la mailing list e la posta elettronica degli studenti, ed altre eventuali modalità di comunicazione stabilite e può essere coadiuvato dagli altri membri della Consulta.

ART. 5 – CANDIDATURA: REQUISITI E MODALITÀ

1. I requisiti per la proposta di candidatura a membro della Consulta sono i seguenti:
 - a) Maggiore età compiuta al momento della presentazione della candidatura;
 - b) Conseguimento di un Diploma di Scuola Media Superiore, alla data di inizio del primo Anno Accademico in cui si insedia la Consulta o, in caso di elezioni suppletive, al momento della presentazione della candidatura.
 - c) Regolare iscrizione ad almeno un corso di qualsiasi ordinamento e livello di studio del Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, ad esclusione dei corsi della durata di un anno accademico.
2. Ai fini del corretto svolgimento delle elezioni, devono essere candidati almeno un numero di allievi pari al numero di membri della Consulta da eleggere. In caso di elezioni suppletive, il numero di candidati deve essere almeno pari al numero degli uscenti.
3. Nell'impossibilità di rispettare le condizioni di cui al comma 2, il termine di presentazione delle candidature e la data delle elezioni verranno di volta in volta posticipate di sette giorni lavorativi a partire dalle rispettive date fissate in precedenza.
4. La proposta di candidatura, in carta libera, firmata e corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento e autocertificazione dei requisiti di cui al comma 1, nonché dei recapiti postali, telefonici e telematici del candidato, dovrà essere indirizzata alla "Commissione elettorale per le elezioni della Consulta degli studenti" e presentata, entro e non oltre il termine fissato, presso gli uffici del protocollo, che provvederà a recapitarla alla Commissione, preventivamente istituita secondo le modalità descritte dal successivo art. 6. I singoli candidati hanno facoltà di riunirsi in liste autogestite.
5. Un componente in carica della Consulta può ricandidarsi una sola volta consecutiva.

ART. 6 – ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

1. Le elezioni della Consulta degli studenti vengono indette dal Direttore entro trenta giorni dalla scadenza del mandato della Consulta in carica.
2. Nel caso si verifichi il decadimento di uno o più membri secondo art. 3 comma 3, l'integrazione di uno o più membri avviene secondo lo scorrere della graduatoria dei candidati, dal più votato a decrescere. Nel caso in cui la graduatoria si esaurisca subentrano le elezioni suppletive.
3. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Direttore entro e non oltre novanta giorni dal decadimento della carica stessa, secondo le modalità di elezione di cui al presente articolo.
4. Le elezioni vengono preventivamente e adeguatamente pubblicizzate dalla Consulta allo scopo di ottenere la maggiore affluenza possibile alle urne da parte degli studenti. È obbligo della Consulta in carica indire un'assemblea in tempo utile rispetto alle elezioni per illustrare le modalità di candidatura, voto ed elezione.
5. L'elettorato attivo compete a tutti gli studenti maggiorenni di qualsiasi corso, purché regolarmente iscritti al Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze.
6. Alle operazioni di voto sovrintende una Commissione elettorale nominata con decreto del Direttore su proposta della Consulta uscente, o ancora in carica in caso di elezioni suppletive, composta da tre studenti più un supplente.
7. Possono far parte della Commissione Elettorale studenti regolarmente iscritti e che non siano candidati.
8. La Commissione Elettorale recepisce le proposte di candidatura e le vaglia, escludendo quelle che non posseggano i requisiti di cui al precedente art. 5. Successivamente notifica le candidature approvate e si occupa delle operazioni di voto e scrutinio. I verbali della Commissione Elettorale vengono integrati al libro dei verbali della Consulta degli Studenti.
9. I giorni per le elezioni sono fissati dalla Direzione. Gli orari di apertura delle urne devono essere fissati in modo da garantire la più ampia affluenza possibile.
10. Al momento del voto, ogni studente deve presentare un documento di riconoscimento e apporre la propria firma nel registro elettorale.
11. Ciascun votante può esprimere un massimo di cinque preferenze all'interno della lista di candidati.
12. In caso di voto telematico, la preferenza si esprime selezionando i nominativi dei candidati prescelti, così come previsto dal sistema telematico. La procedura di voto sarà definita da provvedimento della Commissione Elettorale.
13. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi. A parità di voti, ha precedenza il candidato iscritto da più anni accademici. In caso di ulteriore parità ha precedenza lo studente più giovane anagraficamente.
14. Lo scrutinio avviene pubblicamente subito dopo la chiusura delle urne e l'esito delle votazioni deve essere firmato dai componenti della Commissione Elettorale.
15. La Commissione Elettorale provvede, dopo la proclamazione dei risultati elettorali, a ratificarli mediante comunicazione ufficiale al Direttore del Conservatorio, il quale emanerà il decreto di nomina. Tale comunicazione, dopo il protocollo, viene affissa in bacheca studenti e nell'Albo Ufficiale dell'Istituto.

16. Eventuali ricorsi vanno presentati, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data dell'affissione del risultato delle elezioni all'Albo, alla Commissione Elettorale, la quale decide in merito.

ART. 7 – DELIBERAZIONI E SEDUTE DELLA CONSULTA

1. Le sedute della Consulta degli studenti sono valide in presenza della metà più uno dei membri della Consulta, e possono anche svolgersi per via telematica.
2. Le deliberazioni della Consulta degli Studenti sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
3. Alle sedute della Consulta possono partecipare, con voto consultivo, anche i componenti dei consigli designati dalla Consulta che non siano membri effettivi della stessa.
4. I verbali delle riunioni della Consulta devono essere sottoscritti dopo la chiusura della seduta dal Presidente e dal segretario in carica. La totalità dei presenti al momento della chiusura costituisce eventuale unanimità per le decisioni, qualora venga mantenuto il numero legale di presenze di cui al comma 1.
5. Una volta sottoscritti, i verbali delle riunioni dovranno essere inviati all'Ufficio Protocollo che provvederà alla loro pubblicazione nell'Albo Ufficiale.
6. La convocazione alle sedute della Consulta è disposta dal Presidente della Consulta. Deve prevedere l'indicazione dell'ordine del giorno ed è inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per ciascuna seduta, salvo autoconvocazione della Consulta.
7. La convocazione di urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata almeno tre giorni prima della data fissata.
8. I componenti della Consulta percepiscono un compenso per ogni seduta, per un numero massimo di 11 sedute, il cui importo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione previa verifica delle disponibilità di bilancio, come previsto dal decreto interministeriale del 1° febbraio 2007 *“...per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per l'alta formazione artistica musicale e coreutica.”*

ART. 8 – UFFICI E MEZZI

1. Il Consiglio di Amministrazione fornisce alla Consulta i mezzi e gli spazi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Si garantisce alla Consulta degli Studenti un proprio locale di riunione interno all'Istituto, messo a disposizione dal Direttore.
3. Si garantisce altresì un armadio con chiusura a chiave per la conservazione e l'archivio dei documenti, dei verbali e del materiale della Consulta.
4. La Consulta deve avere a disposizione una bacheca studenti, una per ogni Sede, che gestisce secondo le proprie necessità d'informazione agli studenti stessi. Qualsiasi affissione alla bacheca degli studenti da parte di qualunque Organo o individuo deve essere preventivamente sottoposta alla Consulta.

ART. 9 – COMUNICAZIONI

1. Tutti i membri della Consulta devono dare il loro contributo al funzionamento della stessa ed alle comunicazioni con gli studenti.

2. La Consulta può gestire una mailing list e ha a disposizione un indirizzo di posta elettronica, attraverso i quali informare gli studenti sulle iniziative della Consulta e dare consigli inerenti alle necessità degli studenti ed i servizi ad essi riservati.
3. La Consulta ha facoltà, se lo ritiene opportuno e ne sussistono le condizioni, di stampare un giornale contenente informazioni, articoli musicali e annunci degli studenti, nel rispetto della libertà di espressione, del decoro dell'Istituzione e del lavoro dei suoi organi, ferma restando l'assoluta connotazione apartitica della Consulta degli studenti.
4. La Consulta degli studenti ha un suo spazio all'interno del sito web del Conservatorio.
5. Le comunicazioni tra la Consulta e gli altri Organi del Conservatorio avvengono esclusivamente attraverso l'uso dell'indirizzo di posta elettronica o degli altri mezzi di comunicazione istituzionali.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

1. L'assemblea degli Studenti è in linea di principio la fonte primaria delle istanze e delle linee di condotta promosse e perseguite dalla Consulta degli Studenti negli ambiti che le competono.
2. Gli studenti hanno l'inviolabile diritto di riunirsi in Assemblea, anche in via telematica, un minimo di due volte l'anno, salvo casi di particolare urgenza o gravità, in presenza dei quali potrà essere indetta una ulteriore Assemblea all'interno di carattere straordinario.
3. Le proposte di Assemblea devono essere consegnate al Direttore del Conservatorio almeno quattordici giorni prima della loro data prevista, allo scopo di non arrecare danno all'organizzazione del Conservatorio.
4. La Consulta ha la facoltà di stabilire previamente due date per lo svolgimento dell'Assemblea in cui viene garantita la sospensione didattica di tre ore per permettere la massima partecipazione possibile. Le date devono essere sottoposte in tempo utile al Consiglio Accademico per consentire l'organizzazione del calendario dei corsi.
5. L'Assemblea degli Studenti ha la funzione di informare gli studenti sui servizi, sulle iniziative e sull'attività didattica, amministrativa, istituzionale e giuridica del Conservatorio. La Consulta degli studenti ed altre eventuali redazioni o comitati studenteschi, ove ne facessero richiesta, relazionano sulle proprie attività e fanno il punto sulla situazione dei servizi agli studenti all'interno del Conservatorio. La Consulta degli studenti espone le decisioni prese in Consiglio di Amministrazione ed in Consiglio Accademico facendo fede ai verbali delle riunioni dei suddetti organismi e comunque nel pieno rispetto del segreto d'ufficio.
6. La Consulta può ricorrere alla votazione per alzata di mano di tutti gli studenti presenti all'Assemblea per un parere consultivo su eventuali deliberazioni della Consulta stessa.
7. La Consulta recepisce durante le Assemblee qualsiasi proposta, richiesta o protesta proveniente da uno o più studenti e ne prende atto, riservandosi di discuterne durante le proprie sedute.
8. Il Presidente della Consulta presiede l'Assemblea e coordina i vari interventi.
9. Il Segretario pro tempore della Consulta, nominato dal Presidente, redige il verbale dell'Assemblea.
10. Il verbale dell'Assemblea viene sottoscritto, dopo la chiusura della stessa, dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario dell'Assemblea e viene integrato al libro dei verbali della Consulta degli Studenti.

ART. 11 – COLLABORAZIONI E PROGETTI STUDENTESCHI

1. Allo scopo di incentivare iniziative tese a migliorare i servizi agli studenti e la collaborazione tra la Consulta ed altri dipartimenti ed organizzazioni interne o esterne all'Istituto, nel rispetto dei regolamenti e dello Statuto del Conservatorio, la Consulta può avvalersi dell'ausilio di collaboratori e responsabili di progetto, scelti fra gli studenti che ne facciano richiesta o che si distinguano per l'interesse dimostrato alle collaborazioni o iniziative di cui sopra.
2. Ogni progetto può avere la durata massima di un anno accademico e deve avere caratteristiche di originalità, non deve cioè essere già presente in forma analoga nell'attività didattica del Conservatorio.
3. Gli eventuali collaboratori possono partecipare con voto consultivo alle sedute della Consulta nelle quali sia stata inserita all'ordine del giorno la discussione di progetti o iniziative che li coinvolgono, ivi comprese l'organizzazione e la gestione del giornale di cui all'art. 9, comma 3 del presente Regolamento.
4. Possono presentare progetti sia studenti singoli che gruppi, purché venga nominato un referente. Le proposte devono essere inviate alla Consulta degli Studenti tramite posta elettronica.
5. La Consulta si impegna a coadiuvare l'attività dei Tutor informativi, indirizzandoli nello svolgimento dei loro compiti.
6. La Consulta ha la facoltà di istituire come di interrompere in qualunque momento le collaborazioni con soggetti esterni alla stessa e rimane comunque il solo e unico interlocutore ufficiale degli studenti del Conservatorio con la Direzione e tutti gli altri Organi dell'Istituto.

ART. 12 – MODIFICHE

1. Successive modifiche al presente Regolamento sono sempre possibili, ove queste conducano ad un sensibile miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla Consulta e ad una semplificazione del lavoro della stessa, sempre nel rispetto delle norme e dei regolamenti del Conservatorio.
2. Le eventuali modifiche al Regolamento possono essere avanzate da un membro della Consulta o da un minimo di venti studenti regolarmente iscritti al Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze.
3. La proposta di modifica è infine approvata ed emanata secondo le procedure di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) punto IV) dello Statuto.
4. Qualsiasi modifica al presente Regolamento non può in nessun caso avere effetto retroattivo e deve essere in linea con i criteri di trasparenza che contraddistinguono la Consulta degli studenti.